

274 12 / 08

ALR  
al Messimario

12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 23/04/2008

SENTENZA

N. 888 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MORGIGNI ANTONIO	PRESIDENTE	
1.Dott.CAMPANATO GRAZIANA	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.VISCONTI SERGIO	"	N. 047278/2006
3.Dott.D'ISA CLAUDIO	"	
4.Dott.AMENDOLA ADELAIDE	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) L'AVENA ROSANGELA C/ | N. IL 01/08/1975 |
| 2) DE LUCA TRIESTINA C/ | N. IL 12/04/1951 |
| 3) VITALE ANGELO        | N. IL 15/06/1952 |

avverso SENTENZA del 05/07/2006

CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

CAMPANATO GRAZIANA

U

Udito il Procuratore Generale in persona del

*Dot. Giovanni Galati*

che ha concluso per *il rifetto dei ricorsi*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

*Robert Legi* che ha chiesto l'annullamento  
della sentenza declaratoria di nullità del contratto

Udit i difensori Avv.

*Francesco Sanna* che ha chiesto l'annullamento  
della sentenza

## FATTO E DIRITTO

Con sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 18.4.05 VITALE Angelo veniva condannato alla pena di anni tre , mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile per i reati di circonvenzione di incapace e di furto aggravato, con declaratoria di nullità dell'atto di vendita con il quale i coniugi Aversa Esterina e L'Avena Antonio gli avevano ceduto in data 19.8.93 un appezzamento di terreno sito nel comune di Castrovillari, Contrada Fabbriche, con annesso fabbricato rurale per la somma di lire 124.950.000.

Questa vendita era oggetto del primo capo di imputazione con il quale si contestava al predetto imputato di avere ottenuto tale cessione, senza per altro versarne il prezzo, con azione di convincimento e persuasione subdola ed artificiosa, approfittando delle condizioni psicologiche dei due anziani coniugi colpiti duramente dalla prematura morte del proprio unico figlio, L'Avena Fedele, deceduto a soli 46 anni in data 28 luglio 1993, dopo essersi loro proposto come esecutore delle volontà del defunto, mediante offerta di cure ed attenzioni immediatamente dopo il decesso di costui.

Con il secondo capo di imputazione gli veniva contestato un secondo fatto di circonvenzione di incapace perché, approfittando delle suddette condizioni psicologiche, aveva indotto i citati coniugi a farsi consegnare i libretti di risparmio dei medesimi sui quali erano depositate consistenti somme di denaro, che successivamente prosciugava .

Con il terzo capo di imputazione gli veniva contestato il furto del libretto di pensione dell'Avena, subito dopo la morte di costui, avvenuta in data 1.6.99, approfittando delle relazione domestiche intercorrenti con la vittima e delle sue minorate difese dovute alla morte del marito, nonché trafugando la chiave della porta d'ingresso.

Per tutti i reati veniva contestata l'aggravante di avere cagionato alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante entità.

Avverso la predetta decisione il Vitale proponeva appello , contestando la mancanza di elementi di certezza in ordine allo stato di inferiorità o deficienza psichica nelle parti offese, inesistenza di atti di induzione, contraddittorietà della pronuncia in ordine al capo b), assenza di prova ed insufficienza di motivazione in ordine al ritenuto reato di furto; non ipotizzabilità delle aggravanti



contestate in ordine al medesimo; inesistenza dell'aggravante di cui all'art.61n.7 ; illegittimità della declaratoria di nullità della compravendita; inammissibilità di costituzione della parte civile .

La Corte d'appello di Catanzaro ha preso in esame il motivo dedotto in ordine al contestato stato di infermità o deficienza psichica delle vittime dei reati di circonvenzione, riesaminando le dichiarazioni dei testi che secondo l'appellante deporrebbero per una perfetta normalità mentale dei coniugi L'Avena, pervenendo a conclusioni contrarie a quelle della difesa.

Anzitutto sottolinea come il fatto che la Aversa abbia denunciato i fatti solo dopo sei anni dalla loro commissione sia elemento influente e spiegabile con la morte del marito di costei e la presa di coscienza solo dopo tale evento di essere stata raggirata.

In secondo luogo la corte sottolinea come per l'esistenza del reato non è necessario che la persona offesa si trovi in uno stato permanente di insufficienza mentale, essendo sufficiente che lo stato di minorazione psichica si riferisca ad un periodo transitorio e che lo stesso riguardi anche un solo aspetto della capacità mentale, come l'indebolimento della capacità di critica o di quella volitiva, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione.

Pertanto le dichiarazioni della sorella del L'Avena, Carmela, che descrive i coniugi come persone capaci di ragionare e di dare consigli non sono significative e non spiegano come mai il fratello non le aveva riferito una cosa tanto importante come la vendita del fondo ove avevano la loro abitazione e le rendite del lavoro agricolo.

Quanto al notaio, tenuto a verificare lo stato di salute mentale dei roganti, certamente questi non li aveva sottoposti ad una verifica così penetrante da appurare i motivi della vendita; ne aveva constatato la capacità di partecipare agli atti, di discutere sulla esattezza delle particelle catastali, ma non certo il lato volitivo della determinazione e per altro non si era meravigliato della richiesta di stipulare l'atto a domicilio.

Quanto alla testimonianza dei medici Ziro e Ferraro, sottolinea che costoro ebbero in cura i coniugi in epoca successiva ai fatti e non operarono indagini psicologiche sui pazienti.

Pertanto la corte ribadisce che alle parti offese non mancava la capacità di intendere ciò che facevano; debole e suggestionabile era la capacità di volere ed era in questa che il Vitale si era insinuato con la sua apparente dolcezza , presentandosi come persona raccomandata dal figlio appena morto.

In ordine alla sussistenza dell'induzione, che del pari la difesa dell'imputato negava, la corte afferma che il comportamento del predetto va visto nella sua unitarietà e che anche i modi dolci, le gentilezze, i gesti di cura e di amore potevano avere l'effetto dell'induzione.

Se detta cessione fosse stata frutto di una decisione autonoma, nata da un sentimento di riconoscenza, ben altra forma sarebbe stata adottata da quella di una vendita in vita e dall'affidamento di tutti i risparmi, completamente dilapidati.

La frequenza dei prelievi, gli importi degli stessi non si conciliano con i bisogni dei due coniugi, che vivevano con i prodotti della loro terra ed erano abituati a depositari quasi per intero gli importi della pensione.

In sostanza il Vitale, persona senza alcuna possibilità economica, dichiarato fallito, ma facendo nel presentarsi come architetto, legato a tutti i soggetti di potere del paese, si era avvicinato ai predetti approfittando dello sconvolgimento prodotto dalla morte del figlio: era penetrato là dove i parenti non erano riusciti, in quanto essi riferiscono che i coniugi si erano chiusi a riccio, e li aveva tenuti lontani da chiunque voleva interessarsi di loro, illetterati, con scarsi contatti con il mondo esterno, bisognosi di una persona che resolvesse tutte le questioni burocratiche in precedenza svolte dal figlio.

Si erano affidati ciecamente e non controllavano nemmeno i loro depositi bancari, i cui resoconti il Vitale aveva provveduto a far dirottare presso una sua casella postale in modo che lo stato dei conti non potesse essere conosciuto.

Per altro i giudici sottolineano il fatto che le inconsistenti disponibilità economiche dell'imputato non gli avrebbero permesso di pagare il prezzo del bene vendutogli, sia pure determinato in modo molto inferiore al suo valore, e che nessuna somma risulta esser stata versata ai venditori, nonostante nell'atto notarile si faccia riferimento al già avvenuto pagamento del prezzo.

In ordine al reato di furto la corte sottolinea che fu lo stesso Vitale a dichiarare alla Aversa che il libretto di pensione del marito si trovava presso il commercialista per ottenere la pensione di reversibilità, mentre questa circostanza venne smentita dal professionista.

Da questo fatto e dalla considerazione che solo il Vitale aveva la possibilità di appropriarsi del medesimo la corte deduce la pienezza della prova in relazione a detto reato ed alle aggravanti contestate.

Anche sull'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità il giudice d'appello concorda con il primo giudice perché il bene venduto aveva un valore di mercato intorno ai 750 milioni di vecchie lire.

L'unico motivo d'appello accolto dalla corte territoriale riguarda il capo relativo alla dichiarazione di nullità del contratto notarile.

Come la doglianza è stata sbrigativa, così lo è la decisione che elimina tale declaratoria, sul presupposto che nessuna norma penale prevede tale conseguenza, la quale è di natura strettamente civilistica e come tale va accertata e provata nel processo civile.

Un'unica norma riguarda gli atti nel regime penale dei reati contro il patrimonio e questa è la norma che consente la dichiarazione di falsità dell'atto, sostiene la corte di Catanzaro, mentre non si rinvenivano disposizioni in ordine all'atto nullo.

Avverso questa sentenza emessa in data 5.7.2006 hanno proposto ricorso per cassazione sia l'imputato che le parti civili.

Il Vitale deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.643 c.p. e manifesta illogicità, nonché carenza della motivazione riproponendo tutte le questioni già sviluppate in appello sulla mancanza di elementi probatori certi in ordine alla sussistenza del duplice reato di circonvenzione di incapaci.

Anzitutto ribadiscono che l'accusa era stata mossa ben sei anni dal fatto; che il notaio rogante non si era accorto di nessuna anomalia al momento del contratto; che non vi era alcun stato di isolamento dei predetti coniugi, i quali avevano normali contatti con i parenti; che la vendita si spiegava per il rapporto di filiale affetto che li legava all'imputato.

Pertanto la motivazione della sentenza era da considerarsi illogica e contraddittoria soprattutto nella parte in cui valuta le deposizioni dei testi che nulla di strano hanno rilevato nel comportamento dei L'Avena, come la sorella L'Avena Carmela, la notaia ed i medici curanti.

Soprattutto la sentenza non spiegherebbe come mai la carenza di volontà si sia protratta così a lungo e nessuna delle persone di cui innanzi se ne sia accorta.

Parimenti illogiche e contraddittorie sono le conclusioni cui la corte territoriale perviene sul tema dell'induzione, perché da una parte ammette che tra il Vitale ed i coniugi si sia creato un rapporto filiale e dall'altro giudica inverosimile la loro libera determinazione di ricompensarlo con la



cessione dell'immobile per le cure prestate, tanto più che nell'atto era stato conservato l'usufrutto in loro favore.

Il dato più rilevante, secondo il ricorrente consiste nel fatto che non sono state indicate le modalità dell'induzione, elemento essenziale del reato, per cui in mancanza di risultanze di un'attività di suggestione, pressione morale o persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, verrebbe a mancare la motivazione in ordine alla sussistenza del reato stesso.

Quanto al capo B) il giudice motiva in modo illogico perché da una parte descrive il Vitale come un pezzente e dall'altra sostiene che egli si appropriò del denaro dei coniugi L'Avena, i quali potevano averlo destinato anche ad azioni di beneficenza.

In ordine al capo C) mancherebbe la finalità del profitto dall'impossessamento del libretto di pensione intestato ad Antonio L'Avena; libretto che poteva servire alla vedova per ottenere la pensione di reversibilità, ma non avrebbe potuto essere usato dall'imputato.

Illogica e contraddittoria sarebbe la motivazione anche in relazione alla sussistenza delle aggravanti contestate perché l'ipotesi prospettata dal giudice è che il Vitale si sia impossessato del libretto durante l'assenza della vedova che presenziava il funerale.

In questo caso non vi sarebbe stato un approfittamento della minorata difesa.

Quanto all'aggravante del danno di rilevante entità, non vi sarebbe certezza sul valore dell'immobile perché il consulente di parte avrebbe stimato il medesimo sulla base di un unico atto redatto dall'ufficio espropriativo dell'ETR.

Il ricorrente con il quarto motivo deduce mancanza di motivazione in relazione alla condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili

In particolare nessun danno e nessun diritto al risarcimento può vantare la nuora degli anziani coniugi, che non è loro erede ed anche nei rapporti con il defunto L'Avena Fedele solo la figlia Rosangela può vantare il diritto di accrescimento, che non spetta invece alla moglie.

Infine con il quinto motivo il Vitale deduce erronea applicazione dell'art.62 bis e mancanza di motivazione per l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la mancata spiegazione di tale diniego.

Le parti civili De Luca Triestina e L'Avena Rosangela dichiarano di proporre ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, in ordine alla sola disposizione con la quale, in riforma della sentenza di primo



grado la corte d'appello ha negato l'annullamento dell'atto pubblico di vendita di cui al capo A) dell'imputazione.

Sostengono le predette ricorrenti che questa statuizione è in contrasto con il disposto di cui all'art.185 c.p. che prevede l'obbligo a carico dell'autore del reato alla restituzione ed al risarcimento dei danni a norma delle leggi civili ed erroneamente disapplica anche il disposto dell'art.74 c.p.p. che legittima l'azione civile nel processo penale per ottenere le restituzioni ed il risarcimento contemplati nell'art.185 c.p.da parte del danneggiato e dei suoi successori universali.

Pertanto, secondo il ricorrente il generico riferimento del giudice d'appello alla norma processuale ( art.537 c.p.p. ) che prescrive l'obbligo della dichiarazione di falsità di un atto pubblico accertata in sede penale non è pertinente perché essa riguarda i reati di falso come provvedimento consequenziale alla condanna.

Nella fattispecie in esame la nullità del rogito- o meglio secondo il ricorrente l'annullamento dell'atto per vizio del consenso-venne chiesta ed è ammissibile in sede penale , in forza della domanda di restituzione dell'immobile venduto con il contratto da annullare.

Una volta che sia proposta la domanda, unitamente a quella di risarcimento per voci di danno diverse da detta restituzione, il giudice penale ha competenza piena per tutte le questioni civili connesse alla medesima attraverso la costituzione di parte civile, per gli effetti polivalenti dell'accertamento che il giudice penale deve compiere, sia in punto di responsabilità penale che in punto di responsabilità civile restitutoria e risarcitoria.

Da tutto il complesso delle circostanze emerse e dalla valutazione data alle medesime da parte del giudice di primo e di secondo grado risulta chiaramente- a detta delle parti civili- che vi fu vizio del consenso negoziale dei coniugi Aversa e L'Avena i quali mancavano di alcuna forma di autonomia decisionale al momento della stipulazione, come risulta anche dalle modalità attraverso cui fu effettuata la stipula, dal momento che l'atto era già stato predisposto dal notaio su indicazione dello stesso Vitale.

In relazione ai motivi di ricorso del Vitale , con memoria difensiva le predette parti civili ne chiedono la dichiarazione di infondatezza; sottolineano l'aspetto della loro inammissibilità nella parte in cui si propone una rivisitazione delle risultanze di fatto e sostengono che la sentenza d'appello integra con la propria motivazione quella di primo grado nel caos in cui entrambi i giudici pervengano alle medesime conclusioni. In particolare in ordine alle censure circa la carenza probatoria degli atti di induzione richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è

necessario ricostruire i singoli atti , essendo sufficiente che essa risulti da elementi gravi , precisi e concordanti come quelli messi in luce dalle due sentenze in esame.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

IL ricorso proposto dal Vitale è assolutamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile. A mente dell'art.643 c.p. il delitto di circonvenzione di persona incapace viene commesso da colui il quale "per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso".

Trattasi di reato di pericolo che si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso.

Inoltre va detto che attraverso questa fattispecie criminosa si è voluto tutelare non solo le persone totalmente o parzialmente incapaci, ma anche i soggetti facilmente assoggettabili alle pressioni, agli stimoli ed agli impulsi esercitati su di loro , a cagione della loro età o di uno stato di infermità o deficienza psichica che diminuisca le loro capacità critiche e di difesa dalle suggestioni.

Questa Corte ha ritenuto che, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, lo stato di infermità o deficienza psichica deve poter incidere sulle facoltà di discernimento del soggetto, cagionando una limitazione, anche se temporanea, della sfera dell'intelligenza o della determinazione volitiva tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente.

La corte territoriale , nell'affermare la responsabilità penale del Vitali ha evidenziato esservi in atti la prova sicura dello stato di minorazione psichica sia di Aversa Esterina che del marito Antonio L'Avena, colpiti dalla morte prematura del figlio Fedele al punto da non uscire di casa ed isolarsi, escludendo visite e telefonate.

In ordine a questa circostanza entrambi i giudici di merito si sono soffermati sulle deposizioni di Passatelli Ester, Cardillo Maria Rosa e De Luca Esterina, sulla base delle quali risulta che il Vitale , vicino di casa, si presentò loro come un amico del figlio davanti al quale morente aveva preso l'impegno di curarsi di loro, provvedendo ai loro bisogni di persone anziane, semianalfabete,



vissute sempre in campagna ed evidentemente preoccupate delle incombenze burocratiche della loro amministrazione .

I giudici sottolineano il fatto che il Vitale si presentava come persona capace, in ottimi rapporti con le autorità e le persone che contano nel paese e che questa falsa rappresentazione di sé costituiva certamente atto di suggestione su due persone colpite negli affetti e rimasti privi del sostegno dell'unico figlio.

Inoltre i giudici rilevano che essi non avevano bisogno di vendere il bene più importante del loro patrimonio, sul quale insisteva la loro abitazione e dal quale traevano le rendite agricole per vivere, né di consegnare i libretti di risparmio ben presto saccheggiati dal Vitale e tutto ciò nell'arco di pochi giorni dalla morte del figlio , senza che il predetto imputato avesse dato garanzie di volere effettivamente curarsi di loro, né fosse in grado di pagare l'immobile sia pure al modesto prezzo di vendita.

Secondo la difesa dell'imputato si trattò di un gesto di riconoscenza, ma questa interpretazione non appare logica, visto che l'appoggio del Vitale durava da ben poco tempo, per meritare tanta generosità; cui se gli anziani coniugi avessero deciso di garantirsi le cure per il futuro avrebbero dovuto premunirsi ben diversamente e qualsiasi persona, anche semianalfabeta in grado di ragionare lucidamente si sarebbe informata sulle modalità contrattuali che potevano garantire queste prestazioni.

Invece vi fu da parte loro solo un 'eccezionale affidamento che impedì di cogliere il pericolo delle loro operazioni, sia per quanto riguarda la vendita del bene che la consegna dei libretti.

Pertanto nei due episodi di circonvenzione di incapace si riscontrano sia nella condotta dell'imputato, sulla scorta degli elementi posti in evidenza nella motivazione, sia nel comportamento dei coniugi, da una parte, un comportamento altamente suggestivo e dall'altra una effettiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive delle due parti offese; condizioni che integrano entrambi gli elementi del reato contestato dello stato di deficienza temporanea dei soggetti circonvenuti, che l'induzione fraudolenta del circonventore.

In ordine a questo secondo requisito, come sottolineato anche dalla parte civile , la prova non deve essere necessariamente raggiunta attraverso episodi specifici , ben potendo esservi una forma di induzione indiretta che può risultare "da elementi gravi, precisi e concordanti come l'isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti con l'agente, la natura degli atti compiuti senza plausibili



motivi e con incontestabile pregiudizio”( Cass. Pen. Sez.II, n.4973 del 23.11.87-22.4.88, Rossi RV. 178206; Cass. Pen. Sez. VI, n. 266 del 17.1.97, Bulgaro Rv. 206691; Cass. Pen. Sez.II n.4387 del 18.1.84,Coletta, RV 164151 ).

In conclusione la sentenza di secondo grado, che richiama quella di primo grado, è esente da vizi di motivazione, che è esauriente perché prende in esame tutte le emergenze processuali, anche quelle indicate dal ricorrente che contrasterebbero con lo stato di deficienza mentale, ed è coerente con i principi della logica, oltre ad operare una corretta applicazione delle norme penali.

Altrettanto esente da vizi è la motivazione relativa al capo C) dell'imputazione.

La sottrazione del libretto della pensione del defunto Antonio L'Avena non può che essere attribuita al Vitali perché solo il predetto sapeva che la chiave del cassetto che lo custodiva era nascosta nella lavatrice ed inoltre perché egli aveva riferito all'Aversa di avere consegnato detto libretto al commercialista, che, interrogato, ha escluso di averlo ricevuto.

Va da sé che il libretto aveva anche un valore economico perché poteva essere utilizzato per continuare a percepire la pensione, non notificando il decesso dell'intestatario.

Anche in ordine alla sussistenza delle aggravanti sia relative al furto che agli altri reati la corte ha motivato in modo adeguato in quanto l'aggravante di avere approfittato della minorata difesa della donna riguarda l'essersi posto in rapporto di confidenza tale da conoscere i suoi piccoli segreti diretti a tutelare i suoi beni.

Quanto alla costituzione di parte civile correttamente il giudice ha respinto l'eccezione relativa alla posizione di De Luca Esterina, in quanto il danneggiato può non coincidere con la parte offesa e nella situazione in esame non si può escludere che la De Luca abbia riportato un danno dai fatti oggetto dell'imputazione, se non altro come madre di Rosangela L'Avena , che non ha potuto godere del patrimonio dei nonni.

Quanto alla disposizione con la quale la corte d'appello ha revocato la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita intercorso tra le parti offese e l'imputato i giudici di merito hanno analizzato la questione senza approfondire i problema: il Tribunale ha ritenuto che detta dichiarazione conseguisse all'affermazione di responsabilità e rientrasse nell'ambito della domanda della parte civile; la corte d'appello si è rifatta all'argomentazione dell'appellante che non ravvisava nella disciplina codicistica alcuna norma che consentisse al giudice penale il potere di una statuizione del genere.



La questione merita un opportuno approfondimento, essendovi carenza di pronunce , salvo una sentenza di questa corte risalente al 1990 di cui si dirà in proseguo.

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata è carente perché non tiene conto che nel processo penale in esame è stata introdotta una domanda civilistica e che in tale ambito va inquadrata la medesima, essendo del tutto irrilevante il paragone con la dichiarazione di falsità degli atti o documenti conseguenti alla condanna per tale reato ( art.537 c.p.p.) o accertata anche al di fuori della pronuncia di condanna ( art. 537 comma IV c.p.p. )

Per altro questa disposizione non è posta a tutela del patrimonio, ma "alla eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe recare pregiudizio alla fede pubblica, nonché all'esigenza di economia processuale nell'ambito di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, per cui l'unica eccezione alla doverosità della declaratoria di falsità è data , secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta, dalla eventualità che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo ( Cass.sez. V 19 gennaio 1999, n.712 <sup>21133</sup> Consolo) conf. 31 luglio 1997 n.2827, Fiorentino <sup>20836h</sup>)

Anche se non pertinente alla questione in esame, da questa decisione si possono ricavare due importanti principi estensibili al caso in esame: il richiamo al principio dell'economia processuale che deve governare il processo ed anche il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile e quindi la superfluità di ricorrere a questo secondo tutte le volte in cui il giudice possa provvedere in sede penale; il limite di questo tipo di interventi allorché questi possano recare pregiudizio a terzi non intervenuti nel processo penale.

Entro questa cornice, tanto più coerente con i principi del giusto processo che hanno assunto rango costituzionale attraverso la modifica dell'art 111 intervenuta con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2 in cui è stato espressamente previsto che la legge assicura la ragionevole durata del processo, va trattata la questione relativa ai limiti dei poteri del giudice penale , investito della domanda restitutoria e risarcitoria avanzata dalla parte civile costituita.

Costituisce punto fermo in giurisprudenza il principio secondo il quale la possibilità di costituzione di parte civile consegue a qualsiasi reato che abbia cagionato in concreto un danno risarcibile, anche se si tratti di contravvenzione o di reato di pericolo.

Il risarcimento del danno mira alla tutela di un interesse eminentemente privato, tanto da formare oggetto di un diritto difeso da un'azione privata; diritto che è rinunziabile e trasmissibile agli eredi.

Ma esso ha anche il valore di un mezzo di lotta contro il delitto, tanto che si va consolidando una concezione del sistema penale in cui la tutela degli interessi della vittima è considerata come condizione necessaria dell'efficienza del sistema giustizia.

Per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto che presupposto per l'azione civile nel processo penale fosse costituito dalla lesione di un interesse tutelato in via immediata e diretta di una norma giuridica che abbia attribuito allo stesso natura di diritto soggettivo ( Cass. 21 giugno 1982 n.7954, Polenghi, RV155060 ). Solo in questo caso il fatto illecito era fonte di un danno ingiusto e creava un'obbligazione a sensi dell'art.2043 c.c.

Le Sezioni Unite 21 maggio 1988, n.6168 Iori, RV181124 hanno ribadito questo concetto, dando una interpretazione nettamente restrittiva della norma ex art 185 c.p., distinguendo il "danno in genere" dal danno ingiusto", e quindi risarcibile: il primo è quello derivato dalla lesione di un qualsiasi interesse, mentre il secondo è solo quello che deriva dalla lesione di un diritto soggettivo perché è dalla protezione normativa che deriva la corrispondente situazione giuridica al portatore dell'interesse nel cui patrimonio giuridico viene a far parte quel diritto soggettivo che gli conferisce anche il potere di pretendere che lo stesso non venga violato.

La giurisprudenza più recente, anche di legittimità, tuttavia, è pervenuta a riconoscere anche la risarcibilità di un danno che non sia in rapporto eziologico immediato con il reato , essendo sufficiente un nesso di causalità rispondente ai criteri di cui agli artt 40 e 41 c.p., escludendo solo il rapporto di tipo occasionale.

Inoltre, mentre in una prima fase storica l'ingiustizia del danno era identificata nella violazione dei soli diritti assoluti, perché solo questi impongono un generico dovere di astensione a carico di un soggetto qualsiasi , la dottrina successiva ha rovesciato l'impostazione concettuale sostenendo che il danno è ingiusto ogni qualvolta non è giustificato da alcuna norma.

Quanto alla giurisprudenza già con la sentenza Meroni di questa Corte è stata ammessa in linea di principio l'ammissibilità della tutela aquiliana del diritto di credito.

Ben oltre questi confini si è pervenuti con il riconoscere l'ingiustizia del danno non conseguente ad una specifica prescrizione legislativa. bensì alla meritevolezza sostanziale, valutabile dal giudice alla luce dell'ordinamento giuridico, complessivamente inteso e dei principi etico-sociali di un determinato momento storico.



Ulteriore tappa è stata quella raggiunta con il riconoscimento della risarcibilità del danno cagionato mediante la lesione di un interesse legittimo, ravvisando anche in esso l'ingiustizia a sensi dell'art. 2043 c.c. ( Sezioni Unite Civili 22 luglio 1999, n. 500 RV. 530553 ).

Mentre vi è stato un profondo e ricco dibattito sia in tema di danno, di risarcibilità del medesimo, di riconoscimento di "nuovi diritti" e di soggetti ammessi alla costituzione di parte civile; dibattito che ha dato luogo a provvedimenti normativi sul punto, a ripensamenti del giudice di legittimità, ad una vasta produzione del giudice di merito, ad una rideterminazione delle voci di danno risarcibili ed alla loro quantificazione secondo criteri di equità garanti di un trattamento non discriminatorio, ( si pensi all'evoluzione dei criteri di danno alla persona ), quasi insignificante è stata la riflessione intorno ai poteri del giudice penale in merito <sup>al</sup> ~~alla~~ tema della restituzione. *lm*

La questione in esame non comporta problemi in relazione all'immediatezza del danno ed alla violazione del diritto, per cui sotto questo profilo anche utilizzando il quadro di riferimento più restrittivo l'ingiustizia del danno prodotto dalla condotta del Vitale sussiste e quindi è risarcibile.

In ordine a ciò nemmeno l'imputato ha sollevato eccezioni, se non per la posizione soggettiva di una delle parti civili.

La contestazione riguarda l'aspetto delle modalità satisfatoria.

Il combinato disposto degli artt. 74 <sup>c.p.p.</sup> e 185 c.p. prevedono che la parte civile possa richiedere le restituzioni ed i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato.

Sia per le prime che per la responsabilità delle seconde, che può estendersi a soggetti diversi dal colpevole del reato, si fa richiamo alle norme civili.

Pertanto il giudice penale, una volta affermata la colpevolezza dell'imputato secondo i criteri penalistici è tenuto a regolare la domanda civilistica sulla base delle <sup>disposizioni di quelle materie</sup> ~~norme civili~~. *ky*

Nella responsabilità da atto illecito la vittima ( o suoi eredi ) ha diritto di essere reintegrata nella posizione in cui si trovava prima dell'illecito.

Le forme della riparazione sono essenzialmente la restituzione ( o restituito in integrum ) o il risarcimento in denaro. La prima consiste nello ristabilimento in forma specifica della situazione esistente prima del compimento del reato. Essa può essere materialmente impossibile o eccessivamente onerosa rispetto al vantaggio che ne deriverebbe al danneggiato ed in questo caso non è esigibile, ma in ogni altra situazione la legge non pone limitazioni.

In sede penale non può essere disconosciuta la restituzione delle cose mobili, che anzi è regolata anche al di fuori della costituzione della parte offesa o danneggiata in parte civile. *fr*

Pertanto la precisazione contenuta nell'art.185 c.c non può riferirsi solo a questa fattispecie che non necessita di questo tipo di domanda processuale, potendo la restituzione sempre essere richiesta da parte dell'avente diritto.

Perché l'indicazione del legislatore svolga una sua funzione ad abbia una sua coerenza interna al sistema processualistico penale è necessaria che con il termine "restituzione" si voglia intendere una statuizione più ampia, conseguente alla presenza della vittima nel processo con una domanda di tipo civilistico, atta a ristabilire la situazione ~~quasi~~ <sup>precedente</sup> antecedente.

La funzione principale della riparazione consiste nel cancellare tutte le conseguenze del fatto illecito; essa integra la forma privilegiata attraverso la quale si riconosce la valenza del diritto violato e, solo quando non sia possibile ottenere la restituito in integrum o quando questa non sia del tutto soddisfaciva, interviene il risarcimento del danno in denaro.

Questo principio, che non può essere messo in discussione, opera anche nel diritto internazionale come una delle principali conseguenze giuridiche in cui si sostanzia la responsabilità ~~internazionale~~ originata da un fatto illecito internazionale sia tra stati che tra organizzazioni internazionali.

Si tratta di norme consuetudinarie o principi sui quali sussiste un'opinio iuris condivisa dalla generalità degli stati, derivante spesso da analoghi principi esistenti negli ordinamenti giuridici interni.

Anche questa corte si è espressa in tema di restituito in integrum confermando la condanna alla remissione in pristino di una conduttura di cui era stato tagliato un tubo, nell'ambito di una responsabilità penale per il reato di cui all'art.392 c.p., riconoscendone la natura risarcitoria ( Cass. Pen 20 novembre 1989 <sup>24</sup> n.183825 ).

Altre conseguenze di questo tipo sono state previste dal legislatore con disposizione che sottolineano il valore particolare della "restituito"..

Dall'ordine di rimessione in pristino quale sanzione civile a sensi dell'art.185 c.p. va tenuto distinto l'ordine che tende al ripristino dello stato dei luoghi disciplinato dall'art. 1 sexies L. 3 agosto 1985 n.431 in materia paesaggistica, avente natura di sanzione penale, applicato come conseguenza obbligatoria della sentenza di condanna.

In tema di smaltimento dei rifiuti con la condanna al risarcimento del danno ambientale ed a quello di privati cittadini costituitisi parte civile, la legge 8 luglio 1986 n.949 prevede anche l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Questo principio era stato adottato anche dal giudice di merito ( Pretore Rovigo 4 dicembre 1990, Destefani ) ancor prima dell'entrata in vigore della legge.

Altri esempi di questo principio si ritrovano nelle decisioni che riguardano il rapporto con la pubblica amministrazione.

In materia di costruzioni abusive su demanio marittimo la misura del ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere eseguite è stato ritenuto legittimamente applicato dal giudice in applicazione degli artt. 185 cp, 489 c.p.p. 1930 senza che esso costituisse una interferenza nella sfera dei poteri della P.A. quando questa <sup>CA</sup> sia avvalsa per la tutela del bene demaniale <sup>dell'esercizio</sup> di esercitare ~~di esercitare~~ <sup>del</sup> l'azione civile al posto della procedura di autotutela amministrativa attivabile a sensi dell'art. 54 cod. nav., così ottenendo attraverso la pronuncia giudiziale un equipollente effetto reintegrativo in forma specifica del danno a norma dell'art. 2058 c.c ( Cass. 22 aprile 1985, n. 3761, Rabe RV168813) Questo indirizzo deve ormai ritenersi prevalente, essendo stato anche affermato che il giudice penale, se ritenga la sussistenza di un reato comportante danno ambientale nei confronti dell'ente territoriale costituitosi parte civile, può disporre direttamente la condanna in forma specifica mediante riduzione in pristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato ( Cass. <sup>2a</sup> 24 gennaio 1989, Barbagallo). Pr

In questo panorama si inserisce la domanda di restituzione dell'immobile attraverso la declaratoria di nullità del contratto oggetto del primo capo di imputazione delle parti civili De Luca e L'Avena che rientra nel concetto di riparazione attraverso la restituzione <sup>F</sup> in integrum.

Nessun dubbio che si tratti di un contratto frutto della condotta illecita integrante il reato con una <sup>Totale</sup> sovrapposizione a ~~360 gradi~~ tra le emergenze degli elementi probanti la responsabilità penale e la illiceità del contratto stesso.

Una piena sovrapposizione che non necessita di ulteriori accertamenti per rilevare che gli elementi valutati per affermare la sussistenza della fattispecie criminosa costituiscono parimenti la prova della nullità del mezzo attraverso il quale è avvenuto il trasferimento della proprietà del bene in capo all'imputato. Un bene acquisito con l'inganno il cui contratto di vendita costituisce la fase finale dell'azione criminale, in cui si sostanzia la finalità dell'induzione e la consistenza stessa del reato.

La restituzione del bene presuppone la dichiarazione di nullità di detto contratto, perché esso non è stato oggetto di un'apprensione di fatto che può essere annullata attraverso un ordine di restituzione materiale del bene, ma di un'apprensione giuridica, non essendovi mai stato un trasferimento del possesso in capo al Vitale, in quanto il contratto prevedeva il diritto di abitazione e di usufrutto del terreno in capo ai coniugi circonvvenuti.

Dal contesto normativo, ma soprattutto dal panorama della giurisprudenza che più volte ha riconosciuto al giudice penale il potere di disporre direttamente in ordine alla riparazione attraverso la restitutio in integrum si ricava un principio, che per altro non contrasta con nessuna delle norme poste a fondamento della competenza civile del giudice penale investito della domanda restitutoria e risarcitoria.

Per conferire significato al diritto della parte civile di ottenere la "restituzione" occorre interpretare la norma come la possibilità anche da parte del giudice penale di disporre in termini diversi dal procedimento di restituzione delle cose sequestrate e quindi, nel caso in cui si tratti di cose immobili stabilire nei termini di legge la restituzione giuridica del bene pervenuto all'imputato attraverso il fatto illecito, il che significa dichiarare la nullità del contratto, oggetto dell'azione illecita.

Nessun dubbio sussiste che il giudice penale possa annullare un contratto quando esso riguarda il trasferimento di una cosa mobile, attraverso la restituzione della stessa all'avente diritto (si pensi al reato di truffa); pertanto non vi è ragione di escludere la restitutio quando essa presuppone la dichiarazione di nullità di un contratto con effetto estintivo del diritto di proprietà sul bene immobile.

Non si ravvisano ragioni che nel caso di specie possano giustificare il rigetto di tale domanda, di fronte a questioni così chiare che non necessitano di ulteriori indagini o valutazioni giuridiche.

Al contrario, per il principio di economia dei giudizi e dei rapporti tra il processo penale e quello civile innanzi ricordato, per il principio di efficienza del sistema giustizia è particolarmente importante che il giudice penale eserciti pienamente questo tipo di potere.

Diverso sarebbe il caso in cui la situazione giuridica fosse più complessa, la fattispecie civile e penale meno chiaramente sovrapponibili, oppure si profilassero interessi di terzi che dovrebbero essere valutati in una sede in cui costoro possano intervenire per difendere le proprie ragioni.

Nel caso in esame questa situazione non esiste; non si ravvisano i limiti fissati dalla giurisprudenza a tutela dei diritti di chi non è presente nel giudizio, per cui va detto che sul punto la corte d'appello ha errato nel riformare la sentenza, negando alle parti civili la declaratoria di nullità del contratto notarile attraverso la quale avrebbero potuto rientrare nella disponibilità giuridica piena del bene oggetto della convenzione.



Un unico precedente si rinviene in giurisprudenza: con sentenza del 31 maggio 1990 ( Cangemi ricorrente ) la seconda sezione di questa Corte ha escluso che il giudice penale in un caso analogo a quello in esame potesse pervenire alla restituzione dell'immobile alla parte civile costituita attraverso l'annullamento del contratto di compravendita.

Tuttavia nemmeno in questa decisione si rinviene una argomentazione convincente : la Corte si limita a richiamare l'art.185 c.p. e ad affermare che l'obbligo delle restituzioni a "norma delle leggi civili" sta a significare che "quando la pretesa civile riparatoria è esercitata mediante la costituzione di parte civile, il giudice penale, automaticamente investito della competenza a pronunciare su di essa, ha il potere-dovere di applicare le relative sanzioni un base alle leggi civili, vale a dire che le sanzioni stesse non perdono, per il solo fatto che ne sia demandata l'applicazione al giudice penale, il loro carattere squisitamente civilistico; non significa ,invece, che ogni ostacolo giuridico eventualmente genetico della illecita consegna debba essere rimossa in sede penale".

In sostanza si afferma un principio del tutto ovvio, vale a dire l'aspetto civilistico della sanzione conseguente alla domanda risarcitoria, ma non si effettua alcuna esegesi della norma per negare il diritto alla restituzione del bene immobile che presuppone una pronuncia sull'atto compiuto tra le parti, nonostante questo abbia solo la forma apparente del contratto, mentre in realtà costituisce la modalità esecutiva del progetto criminoso e nonostante che si riconosca il principio che la condanna penale comporta l'obbligo di restituzione del maltolto alla parte civile costituita.

In ragione degli argomenti innanzi svolti ed esclusivamente in ordine a questo capo della sentenza la medesima va annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, dal momento che per le statuizioni penali la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato comporta il passaggio in giudicato della condanna.

Il Vitale va anche conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese del grado alle parti civili costituite

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili relative al contratto di vendita di cui al capo A) dell'imputazione con rinvio sul punto alla Corte d'Appello di Catanzaro in sede civile; dichiara ~~l'inammissibilità~~ <sup>il</sup> del ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle spese

*ly*

del procedimento e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende, nonchè a quelle in favore delle parti civili costituite L'Avena Rosangela e De Luca <sup>Treshina</sup> ~~Esterina~~ e liquida le stesse in complessivi euro 4.810,00 oltre IVA , CPA e spese generali come per legge.

Roma 23 aprile 2008.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

